

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **1056/1988** (ECLI:IT:COST:1988:1056)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **FERRI**

Camera di Consiglio del **26/10/1988**; Decisione del **22/11/1988**

Deposito del **30/11/1988**; Pubblicazione in G. U. **07/12/1988**

Norme impugnate:

Massime: **14053**

Atti decisi:

N. 1056

ORDINANZA 22-30 NOVEMBRE 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), promosso con ordinanza emessa il 22 maggio 1987 dal Tribunale di Padova nel procedimento civile vertente tra Tatta Franco e Gris Antonio, iscritta al n. 74 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che con atto del 5 luglio 1983 Franco Tatta conveniva in giudizio dinanzi al

Tribunale di Padova Antonio Gris, chiedendone la condanna al pagamento dell'indennità di avviamento per la farmacia di Piove di Sacco, fraz. Corte, della quale aveva assunto la gestione provvisoria dal 1978 al febbraio 1984, quando era a lui subentrato il convenuto a seguito di concorso;

che nel corso del giudizio, il Tribunale adito, rilevato che nella fattispecie trattavasi di farmacia non di nuova istituzione e che l'art. 17 della legge 2 aprile 1968, n. 475 riconosce il diritto all'indennità di avviamento di cui all'art. 110 del T.U.L.L.SS. esclusivamente al gestore provvisorio di farmacie di nuova istituzione (secondo l'interpretazione della Cassazione, condivisa dal Tribunale), ha sollevato questione di legittimità costituzionale del predetto art. 17 l. n. 475/68 in riferimento all'art. 3 Cost., "nella parte in cui non prevede, ai fini della regolamentazione dell'indennità di avviamento, anche la posizione dei gestori provvisori di farmacia non di nuova istituzione";

che non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, né si sono costituite parti private;

Considerato che identica questione è stata già esaminata da questa Corte che, con sentenza n. 333 del 1988, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 2 aprile 1968, n. 475 "nella parte in cui non prevede anche per i gestori provvisori di farmacie non di nuova istituzione la regolamentazione dell'indennità di avviamento prevista dall'art. 110 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265";

che, pertanto, la questione va ora dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 2 aprile 1968, n. 475 ("Norme concernenti il servizio farmaceutico"), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Tribunale di Padova con l'ordinanza in epigrafe, in quanto la norma impugnata è già stata dichiarata, con sentenza n. 333 del 1988, costituzionalmente illegittima "nella parte in cui non prevede anche per i gestori provvisori di farmacia non di nuova istituzione la regolamentazione dell'indennità di avviamento prevista dall'art. 110 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.